

Statuti del Monte di Salecchio

(traduzione)

Nel nome del Signore Amen. Nell'anno della sua Natività 1588, prima indizione, e nel giorno di lunedì, 22 del mese di Febbraio, nel luogo di Crodo della Valle Antigorio.

Non essendoci niente di più zelante e di meglio come rimedio ragionevole ai difetti umani ed ai vizi naturali, della fruttuosa edizione di una nuova legge, si è ripetutamente sforzata (la Comunità di Salecchio) di fare nuove leggi, quante nello sviluppo della natura umana, erano necessarie come nuovi rimedi. Pertanto tutti gli uomini infrascritti, consoli, sindici e deputati del Comune del Monte di Salecchio, accorgendosi di essere privi di propri ordini e leggi, pur avendo alcuni ordini e statuti di per sé del tutto corretti, ma che erano caduti in disuso con loro grande detrimento, sono desiderosi che tutte le cose siano ben governate dalla Giustizia; e perché quelli che fanno danni siano sottoposti alle debite pene e non opprimano gli innocenti, tutti gli infrascritti uomini, unanimemente e concordemente, congregati, riuniti e convocati, a maggior lode però dei loro superiori maggiori, con l'aiuto di Dio Massimo, stabilirono di far compilare, disporre, ordinare gli infrascritti ordini, leggi e statuti e di osservarli inviolabilmente, e dichiarando nulli e senza valore tutti comunque gli altri statuti a questi contrari. Ed essi per migliore chiarezza qui sono descritti, cioè:

Giovanni fu Domenico di Gororio

Martino du Pietro di Andrea

Giacomo di Gaudenzio

Giovanni du del Gororo

Giacomo du Giovanni Fuox del Gororo

Pietro di Andrea e Giovanni fu Giorgio Gravalini, tutti consoli, sindici e deputati dell'intera università del Monte di Salecchio.

Essi, a nome proprio ed a nome di tutti i vicini ed abitanti nel medesimo luogo del Monte di Salecchio, per i quali promettono di farre ratificare ecc., tutti unanimi e senza che alcuno fosse in disaccordo, a lode e gloria di Dio Onnipotente e del Salvatore Nostro Gesù Cristo e della sua gloriosissima madre la vergine Maria, dei beati S. Gaudenzio, S. Pietro e di tutta la Curia celeste, e ad esaltazione de Serenissimo Filippo Re delle Spagne e Duca di Milano e dei signori suoi e dei successori dei loro signori, prudentemente e utilmente stabilirono, come sopra, di compilare, fissare, ordinare e fare gli infrascritti statuti, che vanno sotto il nome di leggi municipali, e gli infrascritti ordini, supplicando e pregando premurosamente il Serenissimo Re delle Spagne e Duca di Milano et il suo Senato Eccellentissimo e tutti gli altri Signori superiori perché si degnino di confermare, convalidare e con ogni impegno mandare ad esecuzione i detti statuti, leggi e ordinamenti, in tutto e per tutto, alla lettera, come essi dispongono, e salvo sempre il giudizio del Serenissimo Re e del suo Senato Eccellentissimo e dei loro Signori, da cui non intendono discostarsi. Dei quali statuti e ordinamenti sono i capitoli seguenti, cioè:

I: Dell'ordine delle cause civili

Affinché; non vi siano liti perenni ed ognuno possa conseguire ciò che gli appartiene, è stato stabilito ed ordinato che, se qualcuno sarà stato citato a domicilio o personalmente o dove è solito abitare dal messo incaricato e non sarà comparso personalmente o mediante un legittimo procuratore per rispondere, e se sarà

contumace non comparendo e rispondendo, che allora, su richiesta del creditore, il Giudicante di quegli stessi uomini lo faccia pignorare da tre lire imperiali in giù; e da tre lire imperiali, in su dia ordine che al reo citato che non compare, mediante un avviso verbale o per scritto, affinché nel termine di otto giorni prossimi paghi al creditore tutto quello che pretende di avere sotto pena del pignoramento, purché il reo sia nel detto comune e dentro le valli Antigorio e Formazza; se però fosse assente, fuori dei confini delle dette valli, il termine del detto ordine e quello del predetto pignoramento sia e debba essere di diritto e di fatto prorogato per gli altri otto giorni susseguenti, passati i quali termini, sia tenuto e debba il detto Giudicante o il Vicario far pignorare quel debitore. Fatto il qual pignoramento e non comparendo alcuno che legittimamente faccia opposizione, entro gli altri tre giorni successivi dal giorno dell'ottenuto pignoramento, il creditore, per commissione tuttavia del detto Vicario, faccia stimare dagli stimatori giurati del detto comune del Monte di Salecchio i beni pignorati fino alla soddisfazione dell'intero suo credito e delle legittime spese. E, fatta la stima di quei beni, se si tratta di beni mobili possa il creditore impadronirsene e fare di essi quello che vuole, se invece si tratta di beni immobili possa ugualmente prenderli e possederli e fare e disporre di essi a sua volontà, fatto però annuncio palese in luogo pubblico o presso la casa di abitazione del debitore. Se poi qualcuno pretende di avere diritti migliori, prevalenti e anteriori, sui detti beni, sia mobili che immobili, dovrà comparire entro i tre giorni prossimi seguenti per dichiarare i suoi diritti, altrimenti, passato il termine e non comparendo nessuno, i detti beni devono essere considerati e siano aggiudicati al creditore per la soddisfazione del suo debito. Se però sarà comparso qualcuno in contraddittorio, dicendo di avere migliori e più validi diritti di quel creditore sui detti beni pignorati, allora sia stabilito un termine competente al quel creditore per dimostrare il motivo della sua opposizione; e se nel termine stabilitogli dal detto Vicario non avrà mostrato alcun motivo, allora questo secondo creditore non sia ascoltato e sia tenuto a pagare le spese al primo creditore, come fu detto sopra, salvo il diritto di recuperare i beni in forza di un altro statuto che dispone in tal senso. E se il reo sarà comparso personalmente o mediante una persona incaricata, non venga ascoltato se non avrà prima restituito le spese fatte dall'attore in occasione della contumacia; salvo che, se il debitore, dopo l'aggiudicazione e passati i termini sopradetti sia comparso, come sopra, entro un mese ed abbia pagato il debito con le spese e l'interesse, o sia stato pronto a pagare ed abbia fatto il deposito, in tal caso siano restituiti i pegni e il creditore sia tenuto a riconsegnarli entro il detto termine. Lo stesso avvenga nei beni immobili; e prima di venire alla presa di possesso dei beni deve essere fatta una ricerca e inchiesta se fra i beni del debitore vi siano stati beni mobili, perché il creditore deve anzitutto prendere i beni mobili, se si trovano, prima di venire agli immobili; e nel caso che tenga beni immobili, il debitore abbia il termine di un anno e un giorno per tutelare tali beni e di recuperare gli immobili per soddisfare il creditore sia del debito principale sia delle spese.

II Del reo che confessa il debito e dell'assegnazione dei beni da dare in pagamento.

E' stato pure stabilito che se il reo sarà comparso e avrà confessato il debito che gli viene richiesto dal creditore, allora sia stabilito un termine di otto giorni prossimi seguenti per pagare

all'attore il debito che ha confessato, sotto pena di pignoramento, oppure dovrà consegnare a quel creditore la quantità dei suoi beni mobili o immobili fino al doppio del valore della quantità richiesta, e confessare come sopra; e il creditore possa scegliere e far stimare dei detti beni così consegnati, quando volesse essere soddisfatto, e prenderli come saldo del suo credito, come sopra nel precedente capitolo. Possa tuttavia il debitore recuperare tali beni, se erano immobili e di valore superiore a dieci lire imperiali, pagando il debito e le spese fatte, entro un anno ed un giorno come sopra.

III: Delle richieste da fare.

E' stato stabilito che in ogni causa e questione tra gli abitanti nella detta montagna di Salecchio si proceda sommariamente in questo modo, cioè: se un attore vorrà agire contro qualche reo, questi sia tenuto a far citare il reo davanti al Vicario, e se il reo sarà comparso, l'attore sia tenuto a fare sommariamente la sua richiesta esponendo il fatto ed il suo diritto alla presenza del reo, il quale sia tenuto a rispondere, negando o confessando; se però il reo non sarà comparso, allora si ritenga la lite per contestata come se fosse comparso ed avesse negato la verità dei contenuti nella richiesta; quindi il Vicario sia tenuto, su richiesta del creditore o pretendente, ad assegnare ad ambedue le parti, cioè all'attore ed al reo, il termine di quindici giorni per portare e produrre le prove e discutere su ogni genere di prova e di ritenere provato definitivamente tutto quello che avrà voluto nella detta causa. Concesse e assegnate tali dilazioni, si giunga alla conclusione della causa. Quindi il signor Vicario sia tenuto e debba, entro quindici giorni, decidere, determinare e definire di diritto e di fatto la detta lite, causa e controversia, assieme a due probiviri eletti dalle parti, cioè uno per ciascuna, se gli parrà bene e sarà utile, purché siano d'accordo; e se tutte e tre non sono d'accordo nella sentenza e nel pronunciare la sentenza, allora affidi la detta causa, lite e questione da decidere e determinare a tre altri condomini degli stessi uomini, i quali siano tenuti a determinare la causa di diritto e di fatto, anche con il parere di un perito; dalla qual sentenza non si possa interporre appello né opposizione, ma sia de tutto ferma e ratificata e sia mandata in esecuzione, eliminando ogni eccezione e cavillo e senza la figura di un giudizio. Dalla sentenza da pronunciare dal Signor Vicario e dai due probiviri che sono d'accordo, possa ciascuna delle due parti appellare ad altri condomini, come sopra; e nell'interposto appello possano e debbano i detti commissari decidere e determinare di diritto e di fatto la causa, come sopra, entro quindici giorni; e si ricerchi il parere del perito. Dalla quale sentenza, data in seconda istanza nella causa di appello, non si possa appellare, esclusa ogni eccezione e cavillo, e senza il parere del perito.

IV: In che modo si debba procedere contro gli eredi o i beni dei defunti.

E' stato anche stabilito che, se qualche attore avrà voluto procedere contro gli eredi, cioè i beni, di un debitore o un fideiussore di defunti, egli si rivolga al giudice, il quale faccia proclamare davanti alla casa in cui abitava, o nella piazza dove era solito fare le procamazioni il messo del tribunale, in questo modo: "Se qualcuno vuol essere erede del tale N defunto, con nome e cognome, o vi sia qualche persona, procuratore, tutore, curatore, o patrocinator, agnato o cognato, o qualunque altra persona che

4

voglia difendere gli eredi o i beni del detto defunto, compaia davanti al signor Giusdicente entro otto giorni su richiesta del tale N. creditore", nominando il creditore. E se qualcuno sarà comparso dicendo di essere erede, sia interrogato se voglia essere erede e in quanta parte. Se la questione sarà stata da sessanta soldi in su, si proceda come sopra è stato detto; se però non sarà comparso alcuno nel detto termine, che voglia essere erede o difendere i beni come sopra, si dia al creditore il possesso dei beni del defunto; se invece sarà comparso qualcuno che dica di avere migliori e più validi diritti, si proceda come sopra è stato detto nell'altro statuto.

V: Dell'esecuzione della cosa giudicata.

E' stato pure stabilito che, data la sentenza dalla quale non è stato interposto appello, si passi alla esecuzione, lasciando da parte ogni eccezione e cavillo, anche senza il parere del perito. Lo stesso avvenga se la sentenza dalla quale era stato interposto appello, sarà stata confermata dal giudice di appello, oppure l'appellante non la proseguì entro i tempi degli appelli secondo la forma degli Statuti.

VI: Entro quanto tempo si debba appellare.

E' anche stato stabilito che negli appelli, circa il tempo stabilito per fare l'appello, sia osservata la Costituzione Imperiale sotto la rubrica "De Appellationibus".

VII: Che colui al quale sia stato proposto il giuramento sia tenuto a giurare o a rimmetterlo al giudizio.

E' anche stato stabilito che in qualunque causa civile, se una parte avrà voluto proporre il giuramento all'altra parte e stare al di lei giuramento, se così però l'intera questione o il capitolo sul quale il giuramento viene deferito, sia definitivamente risolta, che la parte a cui il giuramento fu proposto, sia tenuta a giurare od a rimmetterlo; altrimenti se colui, al quale il giuramento è stato proposto, non volesse giurare o rimettere in giudizio, debba stare al giuramento del proponente; e se colui al quale fosse rimesso non volesse giurare, in tal caso si creda a quanto viene dichiarato della parte avversa, anche senza giuramento.

VIII: Delle spese fatte per fare la sentenza.

Inoltre che se qualcuna delle parti avrà pagato per la parte avversa, od avrà fatte delle spese per fare la sentenza o per avere una perizia, il Giusdicente, su richiesta della parte che ha pagato, sia tenuto a costringere l'altra parte per cui ha pagato a pagare immediatamente in modo sommario, con la confisca dei pegni e con la detenzione della persona, se è necessario, e con tutti gli altri mezzi giuridici dei quali gli parrà di potersi servire.

IX: Dei compromessi da farsi tra i parenti.

E' anche stato stabilito che ogni volta che la questione sarà insorta fra vicini e parenti, fino al quarto grado inclusivamente, sia tenuto il Vicario, su richiesta di una qualunque delle parti ed anche per ufficio, a costringere le parti a venire a compromissione ed a fare un compromesso di diritto e di fatto in due o più amici comuni, e costringere gli arbitri ad arbitrare e le parti ad

osservare gli arbitrati, prendendo dei pegni e stabilendo una multa e usando gli altri mezzi giuridici.

X: Di non fare contratti con i figli di famiglia e minori di venticinque anni.

Inoltre, al fine di venire utilmente in aiuto della fragilità e debolezza degli adulti e degli adolescenti e minori di età, e di opporsi alle frodi ed alle malizie, è stato stabilito, che nessuno faccia contratti con i figli di famiglia o prenda da essi un pegno senza licenza del padre, del nonno o di chi ha potestà su di lui; e similmente nessuno faccia contratti con un minore di venticinque anni, eccetto i matrimoni, i quali possono essere fatti secondo la norma del Concilio di Trento, e le promesse e obbligazioni iniziate secondo le buone consuetudini, come è di costume. A questi minori poi non devesi prendere pegno, se non alla presenza del console di quel luogo; e si osservi questa solennità: se qualcuno in qualche modo vuole fare un contratto con i predetti minori, si presenti al Signor Vicario o al Console, ed ivi vengano citati due testimoni dei più prossimi agnati o cognati dei detti minori, se sono uomini di buona fama e condizione e maggiori di 25 anni; e questi devono giurare sui Santi Vangeli di Dio, davanti al detto Vicario, che il contratto, che il detto minore vuole fare con l'altro contraente, è utile al detto minore e fatto con giusta causa; e questo quando il minore ha agnati o cognati fino al quarto grado; e se non ne ha di sufficienti, in tal caso in luogo degli agnati e dei cognati, vengano chiamati due vicini di tale minore, i quali dovranno giurare come sopra è stato detto, e, osservata la predetta solennità il minore possa fare il contratto alla detta presenza. Tutto ciò tuttavia che sarà stato fatto contro le norme predette, in pregiudizio del figlio di famiglia e di minore, sarà vano, nullo e irritato; e chi prende il pegno o il documento contro o in modo diverso dalle cose predette lo renda e restituisca senza alcuna prestazione pecuniaria; ed a far questo sia costretto dal detto Vicario sommariamente e pianamente e con tutti i mezzi giudiziari, come gli parrà, e paghi per la pena e il bando senza alcuna opposizione sei lire imperiali. Il notaio poi che delle cose predette ha fatto lo strumento, contro e fuori della detta solennità, paghi altrettanto; e tutte le cose predette abbiano luogo anche se il detto contratto sarà stato firmato con il giuramento, non ostanti alcune leggi contrarie in favore, alle quali tutte e singole deroghiamo e vogliamo sia derogato, anche se di esse o di qualcuna di esse si dovesse far menzione speciale. In tal modo, se il minore sarà stato in età pupillare, debba fare ricorso l'autorità del tutore, e parimenti, se un adulto ha un curatore, debba questi fare ricorso, e altrimenti non valga, salvo che, se sono maggiori di venticinque anni possano con la detta solennità fare dei contratti alla presenza dei consoli e di due vicini.

XI: Che la donna dotata non sia ammessa alla successione.

E' stato pure stabilito che la donna dotata di beni paterni o materni, esistendo dei figli maschi, o dei nipoti o pronipoti secondo la linea maschile, non sia ammessa alla successione di chi non ha fatto testamento dei beni paterni o materni, con i predetti o qualcuno di essi. Lo stesso in tutto si osservi riguardo al nonno o nonna, proavo e proava, paterni e materni. E similmente avvenga, morti il padre o la madre o qualcuno dei predetti senza testamento, lasciando maschi e femmine come discendenti; se un fratello o i fratelli o gli altri discendenti avranno dotato o saranno pronti a

6

dotare effettivamente la sorella o le sorelle o altre discendenti, che con essi di diritto comune siano ammesse alla successione col parere di due agnati o cognati. Gli agnati poi, se saranno stati sufficienti, sempre siano convocati, e se non ci sono agnati o cognati sufficienti, in tal caso si chiamino due vicini e tali donne si dotino secondo lo stile e la consuetudine della detta terra, e non siano ammesse come discendenti alle dette successioni o a qualcuna di esse; e parimente se vi saranno più fratelli e sorelle, e fosse morto uno dei detti fratelli senza far testamento, non lasciando figli, ma restando superstiti gli altri fratelli e sorelle, queste non siano ammesse alla successione del predetto fratello defunto assieme ai fratelli, se non in dieci lire imperiali; nelle cose rimanenti succedano i fratelli, rimanendo escluse le sorelle; al predetto fratello defunto similmente succedano i nipoti maschi, discendenti dai fratelli, escluse le zie, come sopra.

XII: Del dovere di dare gli alimenti per la dote non pagata.

E' stato pure stabilito che se qualcuno ha promesso la dote per qualche donna e non l'abbia consegnata nel termine contenuto nella promessa, possa il marito o il suocero, per il fatto che sopportano gli oneri del matrimonio, chiedere ed ottenere ogni anno per l'interesse e come alimenti della dote, dal termine in avanti, da un anno in avanti, chiedere ed ottenere ogni anno, per l'interesse e gli alimenti della dote, due imperiali per ogni lira, oppure dare gli alimenti alla donna e viceversa. Se, dopo un anno che il matrimonio è stato sciolto e che la dote è stata pagata, questa non sarà stata restituita, siano tenuti gli eredi del marito o del suocero dare ad essa, se lo chiederà, ogni anno da un anno in avanti per l'interesse e gli alimenti dati, come sopra, oppure decentemente mantenere la donna, e questo finché la dote sarà stata restituita. E per le cose predette non vi sia pregiudizio per il marito, il suocero o la donna, che non possano chiedere la dote; e delle cose predette il signor Vicario renda giustizia sommaria.

XIII: Che il marito ottenga metà della dote e degli altri beni parafernali della moglie.

E' stato pure stabilito che, dedunta la moglie senza figli, dopo i solenni sponsali fatti secondo la legge e consumato il matrimonio con l'unione fisica, il marito ottenga la metà della dote avuta e promessa, e parimenti la moglie, se come sopra venga a morire il marito, abbia la terza parte dei detti beni.

XIV: Dell'offerta che il secondo creditore deve fare al primo.

E' stato pure stabilito che, se vi saranno più creditori di uno o più debitori, i quali concorrano a chiedere i beni di costui o costoro, e il secondo creditore avrà voluto pagare il debito al primo creditore con le legittime spese, e pagherà effettivamente od offrirà e depositerà il dovuto, mentre il primo creditore ricusa di ricevere, oppure citato non compare per ricevere, in tal caso il secondo creditore, eseguito il pagamento o l'oblazione e il deposito, come sopra è stato detto, sia preferito al primo creditore, anche se il primo è di condizioni migliori del secondo nel tempo e per diritto. Di modo che però, fatto il pagamento al primo, cioè accettato il denaro da lui depositato, il primo sia

tenuto a cedere tutti i diritti e le azioni che gli competono contro il debitore o i debitori. Lo stesso venga osservato per il terzo e quarto debitore ed oltre, per ordine, salvo che se il primo volesse offrire e soddisfare, sia preferito agli altri.

XV: Che i maggiori di venticinque anni non possano chiudere i conti con i curatori.

E' stato pure stabilito che gli adulti, ossia maggiori di venticinque anni, quando saranno usciti dalla tutela e dalla cura, entro il tempo della tutela e della cura non possano chiudere i conti con colui o con quelli che sono fossero stati loro tutori o curatori, circa l'amministrazione dei beni, se non alla presenza del console e di due dei più prossimi agnati o cognati dei detti minori di venticinque anni e che siano uomini di buona reputazione, e, in difetto di agnati o cognati, con la presenza di due vicini, i quali tutti giurino che la detta chiusura non è fatta in detrimento dei minori e inganno di essi; e altrimenti la detta chiusura dei conti non valga; e se il notaio, senza la detta solennità, avrà fatto delle cose predette uno documento, sia punito in cinque lire imperiali.

XVI: Delle ferie.

E' stato pure stabilito che il Signor Vicario non possa rendere giustizia nelle cause civili nei giorni infrascritti:

Nel mese di Dicembre: nella festa di S. Tommaso apostolo, il 21, e da qui in avanti fino al giorno seguente l'Epifania, e per tutto il giorno inclusivamente, vi siano ferie e non si renda giustizia nelle cause civili.

Nel mese di Gennaio: nella festa di S. Antonio, il 17, di S. Agnese il 21, di S. Gaudenzio, il 22, della Conversione di S. Paolo, il 25, del Beato Giulio, il 31.

Nel mese di Febbraio: nella festa della Purificazione di S. Maria Vergine, il 2, del Beato Biagio, il 3, della Beata Agata, il 5, della Cattedra di S. Pietro, il 22, di S. Mattia apostoli, il 24, e dal giorno di Giovedì grasso fino al giorno della Cenere per tutto il giorno inclusivamente.

Nel mese di Marzo: nella festa di S. Benedetto abate, il 21, di S. Gregorio dottore della Chiesa, il 12, dell'Annunciazione di S. Maria Vergine, il 25, durante i sette giorni precedenti la festa di Pasqua di N.S.G.C e durante i sette dopo Pasqua.

Nel mese di Aprile: nella festa di S. Giorgio martire, il 24, di S. Marco evangelista, il 25, di S. Pietro martire, il 29.

Nel mese di Maggio: nella festa degli Apostoli Filippo e Giacomo, dell'invenzione della S. Croce, il 3, nella festa di Pentecoste con i due giorni seguenti; nei giorni delle Rogazioni o Litanie, nelle feste di S. Bernardino, dell'Ascensione del Signore.

Nel mese di Giugno: nella festa di S. Bernardo, il 15, dei Santi Gervasio e Protasio, il 19, del Corpus Domini.

Nel mese di Luglio: nella festa dei Santi Quirico e Julita, il 16, di S. Maria Maddalena, il 22, di S. Giacomo apostolo; il 25. E da qui in avanti fino alla festa di S. Michele, il 29 di Settembre, si fa feria per le messi.

Nel mese di Ottobre: nella festa di S. Francesco, il 4, di S. Luca evangelista, il 18, degli apostoli Simone e Giuda, il 28.

Nel mese di Novembre: nella festa di S. Nicolò, il 6, di S. Ambrogio, il 7, di S. Lucia vergine, il 13.

E tutti i giorni di domenica e in tutti i mesi sono ferie e non si rende giustizia.

8

XVII: Delle consuetudini nei pagamenti del Signor Vicario, del servitore, del notaio e degli altri, come segue.

Nelle cause civili si serbino le infrascritte consuetudini nel pagamento degli onorari al Signor Vicario, al notaio ed agli altri ufficiali, come segue.

Anzitutto per ogni giuramento contenzioso, due soldi, uno per parte, dei quali la metà sia applicata in favore del Sig. Vicario e l'altra metà alla Chiesa di quelli di Salecchio.

Per ogni concessione di presa di possesso corporale o di consegna in pagamento, si paghi per una lira sei imperiali da applicare per la metà al Sig. Vicario e l'altra metà al notaio che ha scritto il documento, ed a ciascuno per la metà.

Al Sig. Vicario per ogni prestazione d'autorità negli strumenti, 12 soldi imperiali.

Al Sig. Vicario per ogni sentenza data in forma sommaria, 8 soldi imperiali. Se però sarà stato fatto il processo, il Sig. Vicario abbia per la sentenza: se la questione sarà stata del valore di 25 lire fino a 100, 30 soldi imperiali; se invece sarà stata del valore di 100 lire in su, abbia 3 lire imperiali e non oltre.

Il notaio che ha scritto la sentenza abbia per qualunque sentenza, di qualunque valore sia, 30 soldi imperiali.

Al Sig. Vicario per ogni giuramento dei testimoni 4 soldi per ogni teste.

Al servitore del detto Monte un soldo per ogni citazione e ogni volta.

Gli stimatori della detta Montagna abbiano per loro mercede per qualunque stima, da lire 25 in giù, 3 soldi imperiali per ciascuno; e da lì in su fino a 50 lire, 4 soldi imperiali per ciascuno; e da lì in su, 6 soldi per ognuno di essi. Gli stimatori da lire 100 in su, abbiano 16 soldi imperiali per ciascuno; lo stesso si mantenga da 100 lire in su fino a 600 lire ed oltre, così che non abbiano niente ulteriormente per qualunque altra maggiore somma.

Il notaio abbia per ogni precetto un soldo imperiale e per ogni relazione 6 soldi imperiali, e per ogni stima 2 soldi imperiali, e non oltre.

Per la copia degli strumenti il notaio abbia due soldi per ogni pagina di carta, non computato tuttavia il rogito.

Per ogni compromesso, 20 soldi imperiali, e per ogni sentenza arbitrale: se la questione sale fino a 25 lire imperiali, 10 soldi imperiali, e da lì in su, soldi 32 imperiali.

XVIII: Che la madre non succeda al figlio.

E' stato pure stabilito che nessuna madre succeda al figlio, morto senza far testamento, se non in 10 lire imperiali per ogni 100 dell'eredità lasciata dal defunto, qualunque sia il valore, esistendo degli agnati maschili, e, in loro mancanza esistendo agnati femminili fino al settimo grado, da computare secondo il diritto civile.

XIX: Di non occupare la possessione altrui.

E' stato pure stabilito che non vi sia alcuna persona di qualunque condizione sia, che osi o presuma occupare o molestare alcuno nel possesso dei beni nei quali si trova, sotto pena di 25 lire imperiali per ogni volta ed ogni persona se la possessione sarà stata del valore di 100 lire imperiali e da lì in su; e se sarà stata di valore minore di 100 lire imperiali, sotto pena di 10 lire

imperiali per ognuno e per ogni volta, e nondimeno sia tenuto a desistere dalla molestia ed a revocare il fatto e paghi al possidente il danno nel doppio.

XX: Che gli agnati escludano i cognati.

E' stato pure stabilito che in tutte le successioni, gli agnati escludano i cognati fino al settimo grado; e così si intenda degli agnati maschi e femmine, mentre però sempre siano da preferire i maschi alle femmine, senz'alcun riguardo se siano di grado anteriore o posteriore.

XXI: Della contribuzione con il Comune.

E' stato pure stabilito che ogni persona abitante in e sopra il territorio della detta montagna di Salecchio ed entro i suoi confini sia tenuta a contribuire in tutte le cose realmente e personalmente con il Comune e gli uomini della medesima montagna.

XXII: Dei boschi tensati.

E' stato pure stabilito che nessuno osi né presuma tagliare, strappare qualche pianta di larice, abete e peccia in e sopra tutto il dominio di Salecchio, sotto pena di 6 lire imperiali per ogni pianta ed ogni volta, la quale pena pervenga la terza parte al signor Vicario, l'altra alla Comunità e l'altra all'accusatore; e chiunque possa sporgere l'accusa e gli si creda, e se si troverà qualche pianta di bosco in qualche casa o cascina, sia condannato il padrone della casa e cascina nella predetta pena, se non avrà provato di aver avuto da altrove il detto legname; salvo che tra i vicini della pena predetta sia condonata al contrafaciente la metà se avrà confessato il danno, ed allo stesso modo si si comporti verso chi scorteccia o incide il legname del bosco riguardo alla pena ed alla composizione come sopra.

XXIII: Nota nelle cause criminali.

E' stato pure stabilito che gli Uomini del detto luogo e monte di Salecchio siano tenuti e debbano ogni anno eleggere un console, il quale subito si presenti al Signor Vicario di quell'anno e debba giurare nelle mani del Signor Vicario di denunciare tutti i delitti che avvenga possano essere commessi dagli uomini del detto luogo e da tutti gli altri in e sopra il loro territorio, e che il console entro tre giorni sia tenuto a denunciare al predetto Signor Vicario tutti i delitti, le risse, le ferite, i furti e ruberie, gli incendi, i danni e guasti e tutte le violenze, nonché gli stupri e gli adulteri e gli omicidi, il porto di fucili a ruota e tutti gli altri delitti che saranno commessi nel detto loro territorio, sotto pena di uno scudo per ogni console ed ogni volta, da applicarsi in favore del signor Vicario, ed anche di più, secondo la qualità del fatto, ad arbitrio del signor Vicario.

XXIV: Della pena di quelli che fanno risse.

E' stato pure stabilito che se qualcuno giunge a fare delle risse o schiamazzo solamente con parole ingiuriose, venga punito in 10 soldi imperiali per ciascuno; e se nella predetta rissa e schiamazzo sarà stata fatta qualche ferita con pugni o mani o piedi, senza sangue, sia punito per ciascuna ferita in 20 soldi imperiali per ciascuno ed ogni volta, salvo che se la ferita sarà stata fatta nel

volto, con sangue, sia punito in 3 lire imperiali. Inoltre se qualcuno avrà fatto una ferita o percossa con il bastone o con qualche legno non munito di ferro, o con un sasso o sassi, senza spargimento di sangue, sia punito per ciascuno e per ogni volta in 40 soldi imperiali, e se questo sopra il volto, con sangue, sia punito in cinque lire imperiali; e se la ferita o percossa sarà stata fatta con armi, cioè, spada, pugnale ed arma astata, e coltello, od altra arma di ferro, e sarà stato senza sangue, sia ciascuno punito per ciascuna ferita in 3 lire imperiali; e se sarà con sangue, in 10 lire imperiali; e se nel volto o nella testa e con sangue, sia punito in 15 lire imperiali per ciascuno ed ogni volta; e se ferite o percosse saranno state fatte in casa del predetto Vicario, che le predette pene a tali contrafacienti siano raddoppiate. Inoltre se qualcuno avrà percosso o ferito un altro con armi, pugno, mani o piedi, per la qual percossa o ferita qualche membro fosse debilitato, sia punito in 50 lire imperiali; circa la qual cosa di stia alla deposizione del medico o chirurgo, mediante il suo giuramento. Che se non avrà pagato entro quindici giorni prossimi futuri, dopo la lettura della condanna, a quel feritore venga inciso un membro simile e resti storpiato; ed ogni Vicario avendo in prigione i predetti percussori e feritori, assolutamente non li lasci andare finché non abbiano di tutte le predette cose soddisfatto colui che avevano percosso o ferito ed abbiano dato cauzione di soddisfare in modo idoneo pagando la pena ed il danno alla parte lesa. Inoltre se uno avrà percosso o ferito, con percossa o ferita, percosse o ferite, con cui in qualunque modo avrà commesso un omicidio, o lo avrà fatto fare, o lo avrà in qualunque modo e forma ordinato, sia decapitato, così che la testa del tutto sia separata dalle spalle. I suoi beni siano pubblicati e si intendano confiscati in favore dell'amministrazione dei detti signori nostri. Tuttavia il Signor Vicario non possa giungere ad alcuna condanna corporale, se prima non è stato istituito il processo e fatta l'inquisizione e stabiliti i termini delle difese, ed avuto il parere ed il consenso degli altri Compatroni suoi; e similmente se avrà avuto un malfattore in prigione per qualche delitto per il quale debba essere imposta qualche pena corporale afflittiva, non possano i detti loro Vicari venire a qualche condanna o assoluzione senza consultare il Senato.

XXV: Del medesimo.

E' stato pure stabilito che se qualcuno avrà snudato la spada o avrà abbassato la lancia o sollevato una pietra o col pugno avrà minacciato di offendere qualcuno, sia punito in 20 soldi imperiali per ogni volta. Nell'uso di tutte le altre pene siano però osservati i decreti ducali e gli ordini.

XXVI: Del furto di legname.

E' stato pure stabilito che se qualcuno avrà rubato o portato via del legname segnato o trovato cimato in qualche bosco, selva o nella via o in qualunque altro luogo, sia punito per ciascuna pianta, tempiale, cantiere o trave, o qualunque altra pianta, in 10 soldi imperiali, ed inoltre sia costretto immediatamente e senza indugio alla restituzione nel doppio del legname a chi ha patito il danno, e l'accusato sia costretto, se piacerà all'accusante, a giurare; giacché, se non avrà voluto confessare dietro il giuramento dell'accusante, sia costretto alla restituzione del danno nel doppio e sia punito come sopra è stato detto.

XXVII: Di quelli che fanno pace e confessano il delitto.

E' stato pure stabilito che il signor Vicario ed anche i detti Nobili loro signori, siano tenuti, se sarà stata fatta la pace tra offensore e l'offeso, i quali si fossero offesi con detti e parole, di rimettere la terza parte della pena a cui sarebbero dovute esser condannate le persone che dovevano essere condannate, purché quella pace venga provata; e così, anche nel caso di chi confessa un delitto prima che venga formalizzata l'inquisizione, sia rimessa la terza parte della condanna come sopra, fatta però la pace con l'offeso.

XXVIII: Che il pignoramento e l'esecuzione non avvenga da 5 soldi in su se la condanna non è stata fatta.

E' stato pure stabilito che il signor Vicario della detta montagna non possa pignorare qualcuno da 5 soldi in su o effettuare qualche esecuzione senza aver fatto prima la condanna e non assegnate legittimamente le difese; e se avrà fatto diversamente, non valga nè tenga per diritto, salve la descrizione e annotazione dei beni, le quali possono essere fatte per quelle pene in cui i beni vengono confiscati.

XXIX: Delle tasse ed oneri da pagare.

E' stato pure stabilito che tutti gli uomini e le persone, di qualunque condizione siano, le quali non pagano le tasse e gli altri oneri con il comune e gli uomini di Salecchio, per le terre e possessioni e altri beni che hanno ed avranno acquisito nel territorio del detto comune, siano tenute a pagare le taglie ed i fodri al detto comune ed a sostenere gli oneri reali col detto comune circa le cose comperate da qualcuno o da alcuni della detta comunità, assieme al comune predetto, sotto pena di 6 lire, ed oltre la pena possano subire l'esecuzione su tali beni per il pagamento delle tasse, e come sopra; la qual pena pervenga alla comunità come sopra.

XXX; Del medesimo argomento.

E' stato pure stabilito che nessuno, il quale non sia vicino del detto comune, possa acquistare da un altro vicino di quel comune alcuni beni esistenti nel territorio del detto comune di Salecchio, né alcuno possa vendere, né alienare dando in dote, o in cambio o in eredità, mediante legato o qualche testamento, o in qualche altro modo mediante un contratto, il suo podere o possessione o beni immobili esistenti nel detto territorio, a qualche persona, non suddita del comune del medesimo monte di Salecchio; e questo contravventore sia punito in 100 lire imperiali, ed i beni siano assegnati al comune del detto luogo di Salecchio e vengano pubblicati da ora come da allora e come pubblicati siano intesi, salvo il diritto dei creditori; e la predetta alienazione non abbia valore né tenga per diritto.

E' stato ugualmente stabilito che se gli uomini della giurisdizione del detto comune saranno passati in altra giurisdizione o altro territorio, le cose ed i beni immobili vengano pubblicati, diventino dominio e possesso del detto comune, se essi non saranno ritornati entro due mesi, dopo che saranno stati richiesti su istanza della detta comunità, avendo fatta la citazione alla casa in cui solevano abitare; la qual citazione sia e debba farsi nel comune e nella vicinanza ad alta voce; salvo che, se vi

12
saranno dei fratelli, agnati e affini di quel tale che si è trasferito altrove, i qual sostengano i carichi con i detti uomini, e come sopra. Essi però non continuamente, ma temporaneamente abiterebbero fuori del detto comune, e in tal caso questo statuto non valga.

XXXI: Della citazione dei rei.

E' stato pure stabilito che ogni accusato che viene inquisito o denunciato, debba essere citato dal servitore del detto comune; personalmente, o presso la casa di abitazione nella quale è solito abitare, ad alta voce, e anche nel luogo del delitto commesso, e ciò possa essere fatto ogni giorno e ad alta voce, e dichiarare la causa per cui è citato.

XXXII: Che nelle causa criminali si possa procedere in qualunque tempo.

E' stato pure stabilito che in occasione di qualche crimine o delitto si possa procedere nella causa, denuncia o inchiesta, come meglio parerà al sig. Vicario.

XXXIII: Che i contumaci siano considerati per confessi.

E' stato pure stabilito che chiunque sarà stato citato e non sarà comparso nel termine datogli, possa essere bandito, e se il bandito, fino ad otto giorni dal giorno del dato bando esclusivamente, non sarà comparso e non sarà venuto alle richieste, sia ritenuto per confesso e convinto, e come confesso e convinto possa essere condannato, a meno che per mezzo del Vicario il termine di otto giorni non sia stato prorogato. Trascorsa questa proroga, si abbia similmente per confesso come sopra, se non sarà comparso.

XXXIV: Come debba essere fatta l'accusa ordinaria

E' stato pure stabilito che chi avrà voluto accusare qualche persona di qualche delitto, ponga il libello cioè l'accusa in presenza del signor. Vicario, e il medesimo Giudicante lo dia alla persona che viene accusata, se lo avrà chiesto, e, prima di ricevere l'accusa, esiga che l'accusatore giuri che non accusa caluniosamente e che i contenuti nell'accusa sono veri, né l'accusatore sia tenuto a iscriversi alla pena del talione, ma soltanto giuri e dia soddisfazione dell'accusa da proseguire; e se non avrà dato le prove o avrà rimesso l'accusa, paghi al sig. Vicario tutto quello e quanto sarebbe stato condannato il delinquente per i contenuti nella detta accusa e sia condannato nel doppio delle spese.

XXXV: Del termine della difesa assegnato all'accusato, inquisito o denunciato.

E' stato pure stabilito che, dopo che qualcuno sarà stato accusato, denunciato o inquisito per qualche crimine, il signor Vicario, data prima all'accusato o denunciato o inquisito copia di tutti gli atti fatti nella causa o cause, sia tenuto a fissare al medesimo accusato, denunciato o inquisito, il termine di dieci giorni continui per fare ogni sua difesa; che se non la farà, si proceda nella forma stabilita dagli statuti. E se si arriva alla condanna in altro modo, questa sia nulla.

XXXVI: Di non arrestare alcuno che voglia dare la fideiussione

E' stato pure stabilito che nessun accusato, inquisito o denunziato, sia incarcerato e sia catturato personalmente, se è pronto a dare la fideiussione di stare ed ubbidire al diritto e di pagare ciò a cui potrà essere condannato di quel debito del quale è accusato, inquisito o è stato denunziato; salvo che, nei casi in cui interviene o potrebbe intervenire la pena del sangue, egli possa essere arrestato e imprigionato.

XXXVII: Della copia degli atti da dare alle parti.

E' stato pure stabilito che ogni Vicario sia tenuto e debba dare alle parti, o a quella richiedente, o al suo procuratore, le copie di tutti gli atti e i detti dei testimoni, e, dopo che queste sono state consegnate, debba fissare il termine per provvedere e deliberare.

XXXVIII: Di non procedere alla condanna o all'assoluzione se non dopo la pubblicazione dei testimoni e dopo il processo.

E' stato pure stabilito che non si proceda alla condanna o all'assoluzione se anzitutto non sono stati pubblicati i testi e non è stata data la copia dei testi e dell'intero processo alle parti o alla parte o al suo procuratore, se è stata richiesta; data la quale, sia assegnato il termine di otto giorni per opporsi o presentare le eccezioni ai detti dei testimoni ed alle persone ed per respingere i testimoni, se avrà voluto incolparli di falsità.

XXIX: Bandi e condanne.

E' stato pure stabilito che tutti i bandi e tutte le sentenze e condanne dei delitti siano letti nella piazza della villa di Salecchio ed i nomi dei condannati vengano dati al console.

XL: Della pena degli incendiari e danneggiatori.

E' stato pure stabilito che se qualcuno avrà fatto un incendio o lo ha fatto fare, o ha causato un danno o guasto da 25 lire in su, sia punito in 50 lire imperiali e restituisca il danno dato a chi lo ha patito; che se non le avrà pagate entro dieci giorni dal giorno in cui fu data la sentenza, se sarà nelle mani del Vicario, non sia rilasciato fino a quando non avrà completato il pagamento, e se non sarà stato in potere del Vicario al tempo della data sentenza, se non avrà pagato entro i dieci giorni successivi, comunque sarà giunto nelle mani del Vicario, sia bruciato in modo che muoia. Se però il danno sarà stato da 15 lire in giù fino a 10 lire imperiali, sia punito in 25 lire imperiali ed obbligato alla restituzione del doppio del danno a chi lo ha patito; e se non avrà pagato gli venga amputata la mano; e se il danno, come sopra, sarà arrivato a 10 lire in giù fino a 100 soldi imperiali, sia punito in 10 lire imperiali. E se il danno, come sopra, sarà giunto da 100 soldi in giù, sia condannato a pagare a chi lo ha patito il doppio del danno stimato; ed a questo sia costretto in qualunque dei detti casi a pagare a chi ha subito il danno sommariamente, senza strepito e forma di giudizio; e se sarà in potere del sig. Vicario non sia rilasciato finché non abbia soddisfatto alle cose predette. Nulla delle cose predette avvenga nel caso di bestie trovate a far danno nelle terre

o possessioni, per il qual danno tuttavia siano tenuti come responsabili i padroni delle bestie.

XLI: Delle ingiurie e dei bestemmiatori contro Dio.

E' stato pure stabilito che chiunque avrà ingiuriato il sig. Vicario o i suoi notai che sono nei tempi, sia punito in 5 lire imperiali; se però avrà detto parole ingiuriose ad un'altra persona, per esempio: tu menti, o lo avrà chiamato omicida, traditore, bugiardo, od altra ingiuria, o avrà chiamato una donna: pubblica meretrice o strega, sia punito in 3 lire imperiali per ogni persona ed ogni volta; se ciò avvenisse davanti al Vicario la pena sia duplicata.

Se poi qualcuno avrà bestemmiato Dio, un Santo o Santi, sia punito in 6 lire imperiali ogni volta; la qual pena della bestemmia vada per metà al signor Vicario e l'altra metà alla chiesa di S. Pietro; e se non pagherà entro il termine stabilitogli, sia posto alla berlina ed alla catena, e vi stia per un giorno, e ulteriormente sia costretto al pagamento. In caso poi di una bestemmia atroce stabiliscono che si deva procedere secondo la forma degli Ordini ducali.

XLII: Della pena di quelli che insultano presso la casa di abitazione o nella strada.

E' stato pure stabilito che chiunque avrà fatto un insulto contro qualcuno presso la sua casa di abitazione puntando le armi, sia punito in 25 lire imperiali. Se però lo fa nella strada, sia punito in 5 lire imperiali; se però lo fa senza armi, abbia le metà della pena, distinguendo quando l'insulto sarà stato fatto presso la casa e quando nella strada; se però avrà fatto l'insulto altrove che nei luoghi predetti, se con armi, sia punito in 3 lire, se senza, in 20 soldi.

XLIII: Degli stupri e degli adulteri.

E' stato pure stabilito che se qualcuno, senza violenza, si unisce con una vergine o con una donna che non fa pubblico mercato del suo corpo, sia condannato in 10 lire imperiali; se invece lo fa con la violenza, sia condannato in 50 lire imperiali; e in questo caso della violenza, se la donna sarà vergine o vedova, sia tenuto, se non è sposato, a prenderla in moglie o a dotarla, secondo la qualità e condizione delle persone, all'arbitrio di due probiviri della detta terra; e se non le avrà pagate entro il termine fissato dal Vicario, sia punito ad arbitrio del Vicario; e questo se il colpevole nelle predette cose, commesse senza violenza, sarà accusato o denunziato al Vicario, dal marito, dal padre, madre, fratello o sorella, agnato o cognato o affine della donna con la quale ha commesso il delitto, oppure per ingiuria, o il delitto sarà stato notorio o sia tinto d'infamia; ed in altro modo non si possa procedere riguardo a quelli commessi senza violenza; salvo che, se si tratterà di un delinquente senza violenza, nel caso in cui sia possibile contrarre il matrimonio, questi lo contragga effettivamente alla presenza del console, e ivi si facciano gli sponsali, osservando la forma del Sacro Concilio, e non sia tenuto ad alcuna pena. Se però qualcuno si sarà unito con una donna che è un'agnata, o cognata o affine, quell'uomo che agisce in tal modo sia punito in 100 lire imperiali da dare al signor Vicario ed alla Comunità come sopra; e questo, oltre la pena ordinaria imposta dal diritto contro gli incestuosi; e la donna venga fustigata

16
pubblicamente nella detta terra di Salecchio; e se un uomo sposato si unirà con una donna sposata, l'uomo sia punito in 100 lire imperiali, da applicarsi come sopra, e la donna perda la dote che deve essere data al marito; e se non avrà avuto la dote, venga fustigata pubblicamente nel modo come sopra è stato detto; delle quali pene la metà sia del sig. Vicario e l'altra metà del comune di Salecchio.

XLIV: Del giuramento falso.

E' stato pure stabilito che chi è stato convinto o confesso di giuramento falso sia punito in 25 lire imperiali ed inoltre sia tenuto ad emendare il danno con le legittime spese a chi lo ha subito, e se il giuramento sarà ripetuto, sia condannato ad arbitrio del sig. Vicario.

XLV: Dei testimoni falsi.

E' stato pure stabilito che chiunque sarà stato convinto o confesso di falsa testimonianza davanti al Vicario giusdicente o delegato, se si tratta propriamente di una causa criminale, sia punito con la stessa pena con cui sarebbe stato da punire colui contro il quale avrà testimoniato il falso; se invece avesse reso la testimonianza in una causa civile, sia condannato nella quantità per cui avrà testimoniato con le spese e l'interesse; che se non le avrà pagate entro dieci giorni dal giorno della data sentenza, gli si amputi la lingua, così che si separi dal corpo; e una metà della pena pecuniaria sia applicata a chi ha subito l'ingiuria e una metà al Vicario; e se avrà testimoniato il falso per la difesa di qualcuno in una causa criminale, sia punito con la pena con la quale sarebbe dovuto essere punito colui nella cui difesa ha testimoniato il falso; e con la stessa pena siano puniti coloro che scientemente e dolosamente avranno prodotto testimoni falsi, o che si sono valse della loro testimonianza, ed alla medesima pena sia punito chi avrà insegnato a qualcuno o ad alcuni di testimoniare il falso; ed in ognuno dei casi predetti, tutti, in perpetuo, siano infami.

XLVI: Di non dare né ricevere tributi.

E' stato pure stabilito che non vi sia alcuno del detto luogo di Salecchio o abitante in esso che osi o presuma in qualche modo di dar tributi o far regali a qualche persona, né riceverne; e chi sarà contravvenuto paghi tre lire imperiali per ogni volta e ciascuno sia tenuto ad accusare col giuramento, e chi ha ricevuto il detto regalo sia tenuto alla restituzione, ed inoltre sia punito in 3 lire imperiali.

XLVII: Le misure ed i pesi devono essere segnati.

E' stato pure stabilito che tutte le misure ed i pesi siano uguali e bollati dal console della detta terra con suo segno. Chi invece avrà tenuto una misura falsa o non segnata e l'avrà usata o fatta usare, paghi per la pena 20 soldi imperiali e perda la misura e peso; similmente gli spazi per misurare la terra e le possessioni siano misurate e adeguate alla misura degli spazi degli uomini della valle Antigorio e che gli stessi uomini usano, sotto la pena come sopra.

XLVIII: Dei tessitori di tele.

16

E' stato pure stabilito che i tessitori di tele, sia di lino che di lana, le facciano alla misura solita e segnata nella porta maggiore della chiesa di S. Stefano di Crodo, e il contravventore paghi 10 soldi imperiali.

XLIX: Di non dare qualche sporcizia nella chiesa o nel cimitero.

E' stato pure stabilito che, se qualcuno ha fatto qualche sporcizia nella chiesa o nel cimitero, sia condannato in 10 soldi imperiali per ogni volta e nei danni e di più secondo la quantità del fatto.

L: Del medesimo.

E' stato pure stabilito che i minori di 12 anni non siano tenuti alla pena della sporcizia fatta sul cimitero e nella chiesa; e similmente nessuno osi stare sul cimitero per tutto il tempo in cui si celebra la messa, anzi tutti siano tenuti a stare nella chiesa; e chi sarà contravvenuto, sia punito in soldi 10; la qual pena sia devoluta alla fabbrica della detta Chiesa, ed il console sia obbligato ad esigerla, altrimenti sia tenuto del proprio.

LI: Che ogni Vicario sia tenuto, prima di lasciare il suo ufficio, ad assolvere o condannare.

E' stato pure stabilito che ogni Vicario che vi è o che sarà nei tempi, sia tenuto e debba, prima di lasciare l'ufficio, assolvere o condannare tutti gli accusati e inquisiti o denunciati, ed il Vicario che succederà non possa più procedere sopra le accuse, inquisizioni e denunce di delitti commessi al tempo del precedente Vicario, eccetto per i danni e delitti atroci.

L: Dei furti.

E' stato pure stabilito che, se qualcuno avrà fatto un furto nel detto territorio di Salecchio del valore di 5 soldi imperiali, sia punito in 3 lire imperiali; se però avrà fatto un furto del valore di 20 soldi fino a 100 soldi, sia punito in 10 lire, e se da 100 soldi a 10 lire, sia punito in 20 lire imperiali; e se da 10 lire in su, sia punito in 25 lire imperiali, e sempre sia punito almeno nel doppio del valore delle cose che furono rubate; e nel caso di povertà del ladro, questi sia punito realmente e personalmente ad arbitrio dei signori Vicari; e se i furti saranno da oltre 20 lire imperiali e da qui in su, sia punito ad arbitrio dei suoi signori; ed in ciascuno dei casi predetti, se non avrà pagato entro dieci giorni dopo fatta la condanna, il ladro venga punito con maggior pena, ad arbitrio dei suoi signori; e tali ladri siano tenuti e condannati alla restituzione del furto e nei danni verso chi lo ha patito, e siano detenuti nelle carceri del signor Vicario finché non abbiano soddisfatto; quelli pericolosi però, ladri notorii, siano sospesi alla forca, così che muoiano, non ostanti le cose predette.

LIII: Di andare alle Litanie.

E' stato pure stabilito che tutti siano tenuti ad andare alle Litanie, e quando sono fatte le solite processioni e quando ne è dato l'avviso nella Chiesa; sotto pena di 10 soldi imperiali per ciascuno, da applicare alla Chiesa.

LIV: Della pena di quelli che fanno danni con l bestie nei beni e possessioni.

E' stato pure stabilito che nessuno osi fare danno, né portarlo nei beni con bestie o senza, pascolando e facendo guasto, o portando via qualche cosa dai beni degli altri, sotto pena di 20 soldi imperiali per ogni bestia grossa e di 10 soldi per ogni bestia minuta; le quali pene pervengano parte all'accusatore e parte al Comune; e di tali danni possa giudicare il console; ed inoltre i contrafacienti siano tenuti alla restituzione dei danni nel doppio a chi lo ha patito.

LV: Di andare alle alpi.

E' stato pure stabilito che nessuno osi andare con le bestie alle alpi fino alla vigilia di S. Giovanni Battista, o quando gli stessi uomini convennero di caricare le dette alpi, sotto pena di 20 soldi per ogni bestia grossa e di 10 soldi per ogni bestia minuta e per ogni giorno; e similmente nessuno osi scaricare le alpi se non col consenso dei medesimi uomini di Salecchio, sotto la detta pena.

LVI: Che la donna ereditiera non prenda marito fuori della montagna e uomini di Salecchio.

Inoltre, che nessuna donna ereditiera, che abbia beni ereditati del padre, della madre, nonno e nonna, o del fratello o sorella, nel detto territorio e dominio degli uomini di Salecchio, osi o presuma maritarsi e congiungersi in matrimonio con qualche uomo forestiero, che non sia oriundo o vicino della detta montagna di Salecchio, senza il consenso di due prossimi agnati, ed in loro mancanza, cognati, i quali prossimi agnati, ed in loro mancanza, cognati, debbano intervenire a quel matrimonio.

LVII: Di non trattare contro il serenissimo Re delle Spagne e duca di Milano e contro tutti gli altri suoi signori.

E' stato pure stabilito che nessuno osi né presuma trattare contro il serenissimo Re e duca di Milano e altri successori, né contro i suoi signori vicari, sotto pena ad arbitrio dei medesimi signori, secondo la qualità dell'operato.

LVIII: Del censo del signor Vicario.

E' stato pure stabilito, come sopra, che il signor Vicario degli stessi uomini abbia e debba avere dai compratori di ogni genere di beni, per suo censo, secondo il solito antico, un soldo per ogni lira, al computo di 5 lire imperiali per ogni 100 lire del prezzo della cosa venduta, da pagare ad ogni richiesta del signor Vicario, sotto pena del pignoramento. Nel pagamento di questo censo non siano compresi i prezzi delle case, né dei boschi, né si intendano quei beni che vengono permutati fra le parti o sono dati in cambio, né i beni mobili, le cascine e gli alberghi, che si possono liberamente vendere e permutare senza alcuna prestazione di tassa.

LIX: Della perdita dei diritti delle donne fuori del Comune di Salecchio.

E' stato pure stabilito ed ordinato che tutte le donne che si sposano fuori del dominio e del Comune degli uomini di Salecchio con

un forestiero o non vicino siano private di ogni beneficio della vicinanza del medesimo Comune, rispetto dell'uso dei boschi, delle alpi e dei beni comunali, in modo tale che, se avranno tentato di fare qualche cosa in essi, siano punite come i forestieri che contravvengono ai presenti statuti e siano condannate alle pene realmente e come è disposto dalla forma dei presenti statuti, e in tal modo siano trattati i figli e le figlie ed i discendenti di quelle donne.

LX: Di non alimentare d'inverno le vacche con fieno forestiero.

E' stato pure stabilito e nel modo come sopra, che nessuno degli uomini e particolari vicini di Salecchio osi né presuma comperare del fieno, da dieci balle in su, da gente che non sia dei medesimi uomini; e che, se qualcuno, avrà comperato fieno oltre la detta quantità, non possa condurre e mandare al pascolo nelle alpi e pascoli comunali le vacche che avrà mantenuto in inverno con quel fieno comperato, e nondimeno sia condannato in 25 lire, da applicare per la metà alla Comunità e per l'altra al signor Vicario e all'accusatore; al quale accusatore di creda col il giuramento.

LXI: Di non condurre alle alpi bestie forestiere.

Stabilirono anche che nessuno o qualche persona del detto Comune ed uomini del monte di Salecchio osi o presuma condurre delle bestie estranee e forestiere nelle loro alpi e pascoli comunali, con qualunque pretesto e causa, sotto pena di 30 soldi imperiali per ogni bestia ed ogni giorno in cui avranno pascolato nei beni dei medesimi uomini, sia privati che comunali; e di notte la pena sia raddoppiata; e tale pena si esiga senza processo, e quel tale sia costretto a restituire le bestie, e, contravvenendo, le bestie siano pignorate e non siano rilasciate se prima non è stata pagata la detta pena. Questo statuto non abbia luogo per le bestie comperate.

LXII. I malfattori possono essere arrestati.

E' stato pure stabilito che se qualcuno nel comune dei medesimi uomini commettesse qualche delitto, possa essere arrestato e sequestrato dal servitore con i suoi beni e non sia rilasciato se non dopo aver prestato una idonea garanzia di stare e obbedire alla legge e di comparire in giudizio tutte le volte che sarà richiesto; e gli uomini del detto luogo siano tenuti a prestare aiuto per prendere quel contravventore e malfattore, sotto pena di 25 lire imperiali; e, rispetto al reo, venga raddoppiata la pena con cui sarebbe da punire per il delitto fatto, se avrà tentato la fuga; e si proceda contro di lui come nei predetti statuti.

LXIII: Di non derivare l'acqua della fonte pubblica.

xxxx E' stato pure stabilito che non vi sia alcuna persona, sia maschio che femmina, che osi né presuma, in qualche modo o con qualche pretesto, derivare l'acqua della fonte generale che scorre nella Villa, o divertire la stessa acqua nei prati o altrove; ed i padroni dei prati e dei luoghi dove si troveranno a irrigare, siano tenuti alla pena; e questo sotto pena di 3 lire imperiali per ciascuno; e sia tenuto il padre per il figlio e il servo, giacché l'intenzione è che la fonte sempre e senza impedimento defluisca nella piazza per comodità del comune.

LXIV: Dell'acqua dei molini.

E' stato pure stabilito ed ordinato che il sopradetto statuto di non derivare l'acqua della fonte del comune, valga anche e sia operativo in quello di non derivare l'acqua dei molini dalla festa di S. Michele fino alla metà del mese di Marzo, sotto la pena stabilita nel precedente statuto.

LXV: Come devono essere governate e trattate le bestie.

E' stato pure stabilito che non vi sia alcuna persona che osi o presuma mandare le bestie, né condurle alle loro alpi, prima del giorno della festa di S. Giovanni Battista, come è detto in altro statuto, salvo se, per comune loro consiglio, altro venisse giudicato, e neppure condurre via dalle alpi le bestie, ossia scaricare, prima della festa di Santa Maria del mese di Settembre; e riguardo al pascolo dei propri prati, proibiscono i pascoli dei prati degli altri fino alla festa di S. Maurizio; e dalla detta festa in poi, nessuno possa pascolare le bestie nel suo o nel podere o prato altrui ed espellerle mandandole in quello di un altro; e se qualcuno sarà contravvenuto al presente statuto, sia punito riguardo al mandare le bestie alle alpi, come nell'altro precedente statuto, e riguardo allo scaricare le alpi e pascolare i prati altrui e scacciare le bestie, sotto pena di 40 soldi per ogni bestia di giorno, di notte la pena sia raddoppiata, e sia condannato il padrone delle bestie per il danno fatto al padrone dei prati dannificati. Inoltre, che i prati non siano impinguati con letame né ingrassati, se non passato il mese di Ottobre, sotto pena di uno scudo d'oro per il padrone di ciascun prato ingrassato, come sopra; alla qual pena non siano tenuti i portatori, né gli operai e neppure i padroni, se avranno lasciato il letame in montoni, o, come si dice volgarmente, in mucchi, e la predetta pena pervenga come sopra.

LXVI: Del pascolare o far fieno in certi luoghi.

E' stato pure stabilito ed ordinato che nessuno osi né presuma tagliare del fieno nei luoghi e beni comunali degli stessi uomini nei luoghi tensati e dove possono pascolare le bestie; e questo dalla festa di S. Pietro fino alla festa di S. Martino, secondo il solito antico, sotto pena di 3 lire imperiali per ogni fascio che dovrà essere tolto a ciascuno contravventore; della qual pena pervenga una terza parte al signor Vicario, una terza parte all'accusatore e l'altra terza parte alla predetta comunità.

LXVII: Dei beni da recuperare.

Stabilirono pure ed ordinarono che i beni stimati dei privati possano essere recuperati da qualunque vicino degli stessi uomini per il prezzo per cui saranno stimati, e così i beni venduti da gente diversa dagli stessi uomini e vicini; e che i beni, prima di essere venduti ad un forestiero, si devono mettere pubblicamente all'asta nella piazza della Chiesa degli stessi uomini, e questo venga reso noto a tutti quelli che vogliono comperare, e se sarà stato fatto altrimenti, possano recuperare quei beni al prezzo della stima. Però passato il termine di dieci giorni dalla fatta pubblicazione, se nessuno avrà versato il prezzo o non lo avrà legittimamente depositato, in tal caso questo statuto non abbia luogo.

LXVIII: Della esenzione dei consoli.

Stabilirono anche che i consoli del monte di Salecchio non possano essere puniti per non aver fatto le denunce dopo che è finito il tempo del loro consolato, terminato il quale si intendano liberati; né siano tenuti a denunciare infrazioni leggere e minime, e neppure occulte, a meno che non si tratti di un delitto atroce ed enorme.

LXIX: Delle cacce

Ordinarono anche che nessuna persona sul loro territorio osi turbare un'altra persona nelle cacce delle pernici e di altri animali, neppure togliere le piode disposte per prendere le pernici e gli altri animali, sotto pena di 20 lire imperiali, da applicare per la terza parte al sig. Vicario, per la terza parte a ciascun accusatore e per l'altra terza parte alla predetta comunità.

LXX: Dell'obbligo della manutenzione delle strade.

E' stato pure stabilito che ogni persona sia tenuta e debba aggiustare le strade dentro e sul suo podere o beni e suolo, e mantenerle adatte all'uso pubblico, sotto la pena di 3 lire imperiali da applicare come sopra; ed incorrano in questa pena anche quelli che non tengono in ordine le recinzioni e le portelle confinanti coi beni comunali, ed al solito, e se in qualunque modo ingombrano i letti dei torrenti che scorrono per il predetto loro territorio.

LXXI: Dell'ordine da seguire nella stima dei beni.

Stabilirono pure che i creditori sopra il loro territorio e che hanno crediti contro alcune persone del detto comune, nel conseguimento del loro credito, se avranno fatto pignorare e stimare delle bestie, siano anche tenuti a far pignorare e stimare altrettanto fieno e viceversa, così che si abbia parità; e se qualcuno avrà tentato diversamente, sia condannato a prendere in pagamento tanto fieno e vacche nel modo predetto come vengono stimate, e questo da 30 lire imperiali in giù, così da fare parità; e che questo non avvenga quando non vi fossero altrettanti beni fra quelli del debitore per poter fare questa parità; e che dalle dette 30 lire in su, se si può, sempre, prendendo bestie, prendano parimenti, in pagamento al creditore, anche il fieno in proporzione.

LXXII: Di non lavare i corti.

E' stato pure stabilito che dopo che saranno state caricate le alpi, nessuno osi lavare i corti, né portar via il letame, sotto pena di 6 lire imperiali per ogni contrafaciente ed ogni volta; la qual pena pervenga come sopra.

LXXIII: Dell'applicazione delle pena.

Stabilirono pure ed ordinarono che dove in qualche capitolo dei soprascritti statuti non appaia a chi siano applicate le pena, in vigore del presente statuto si intendano applicate e devono essere applicate per la metà al Signor Vicario e per l'altra metà alla Comunità degli stessi uomini e in tutto come consta, alla lettera, senza tener conto di tutti gli altri statuti ed ordini predetti degli stessi uomini che stabiliscono in contrario. Le quali cose, come contrarie ai predetti ordini, essi annullano.

I predetti Statuti che gli Uomini della comunità di Salecchio intendono che abbiano valore di leggi municipali, come è disposto in ciascun capitolo, vogliono che siano posti in atto e messi in vigore, salvo sempre l'infallibile giudizio e l'autorità del loro Re supremo, Filippo, Duca di Milano e di tutti gli altri loro Signori superiori.

E pregano intensamente tutti e singoli i loro Signori Superiori perché si degnino di confermare, approvare e lodare i predetti Statuti ed Ordinamenti e curare che siano messi in esecuzione.

Ed inoltre i predetti uomini convennero e promisero e convengono e promettono a me infrascritto notaio, stipulante a nome di quelli per cui intervengo, di avere, tenere, attendere ed osservare tutti e singoli i predetti statuti ed ordinamenti come ratificati, stabili e ad essi riservati e mai contravvenire, ma con ogni studio curare che tutti siano posti in esecuzione, dando mandato a me notaio infrascritto stipulante sotto debito giuramento (omissis) ecc.

Fatto nel luogo di Crodo, della valle di Antigorio, nella sala grande di me notaio e fratelli de Marino; nell'anno, indizione e giorno sopradetti.

Presenti come testimoni Giovanni detto Ferraio fu sig. Iosto di Crodo, i fratelli Zanino e Bartolomeo fu Bartolomeo Peracca di Crodo, Giacomo fu Francesco Peracca tutti di Crodo e Utino fu Francesco Utino di Crego, noti, idonei, chiamati e richiesti.

(S.T.) Io Tomaso Marino fu magnifico signor Giovanni Marino di Crodo della Valle di Antigorio, per autorità imperiale notaio pubblico elencato nella matricola del Venerabile Collegio dei signori Notai della Città di Novara, richiesto, ho scritto i soprascritti Statuti ed Ordinamenti e li ho pubblicati, compilandoli in un unico volume, e li ho registrati nelle mie imbreviature, derivandoli dagli originali esistenti presso di me.

Ho compiuto, scritto e consegnato il predetto volume dei medesimi Statuti, costituito di 59 fogli, computato il presente, e in fede di tutte le cose premesse mi sono sottoscritto con l'apposizione del mio solito segno del tabellionato.

